



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 13-02-2023

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Motta Luigi - SINDACO	Presente
2. ACETI GIULIO - CONSIGLIERE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - CONSIGLIERE	Presente
4. TORSETTA BARBARA - CONSIGLIERE	Assente
5. MERLI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente
6. MOLINARI CARLA - CONSIGLIERE	Presente
7. SARTORIO FRANCESCO - CONSIGLIERE	Assente
8. BRIGATTI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
9. TITONE VINCENZO - CONSIGLIERE	Presente
10.TONDINA ROBERTO - CONSIGLIERE	Assente
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il DOTT. Luigi Motta, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 26 del 25/09/2020 è stato approvato il regolamento per la nuova IMU;
- nella stessa seduta consigliere del 25/09/2020, con delibera n. 25, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 e confermati i valori medi delle aree edificabili situate nel territorio comunale;
- con delibera C.C. n. 3 del 26/04/2022 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 e confermati i valori medi delle aree edificabili situate nel territorio comunale;

Considerato che:

- ī il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- ī il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- ī il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- ī il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- ī il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- ī il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Considerato altresì che:

- ī il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- ī il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- ï con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- ï ad oggi non risulta pubblicato il prospetto di cui ai commi 756 e 757;

Visto:

- ï l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ï l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ï l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- ï il decreto del Ministro dell'Interno 19 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- ï l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

A seguito di votazione resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato da parte di n. 7 Consiglieri presenti: favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) **di confermare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9)	0,4 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP	1,01 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti (dal 2022)
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti (comune montano Circolare MEF 09/06/1993)
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01 per cento, (di cui 0,76 per cento riservato esclusivamente allo Stato e 0,25 per cento di spettanza al Comune)
Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 e 753 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n.160	1,01 per cento
Altri fabbricati	1,01 per cento
Aree edificabili	1,01 per cento
Aliquota per terreni diversi dalle aree edificabili	Esenti (comune montano Circolare MEF 09/06/1993)

2. **di dare atto** che ai sensi del comma 749 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

3. **di stabilire** che:

- eventuali versamenti effettuati sulla base di effettivi valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;
- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di idonea documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

4. **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 20-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 20-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Firmato digitalmente
F.to DOTT. Luigi Motta

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to DOTT. GIOVANNI BOGGI